

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 171)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1976

Ristrutturazione dell'Amministrazione metrica e del saggio
dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha principalmente lo scopo di modificare la struttura obsoleta dell'Amministrazione metrica, come si specificherà più dettagliatamente appresso, adeguandola sia pure di strettissima misura alle attuali esigenze, al fine improcrastinabile di assicurare al settore un livello accettabile di efficienza ormai da molti anni degradata.

Lo stesso disegno di legge propone, inoltre, una appropriata revisione delle tariffe metrologiche sulla base di un più realistico rapporto tra costi dei servizi e diritti percepiti (le misure attuali risalgono al 1954).

È opportuno precisare subito che i fini istituzionali dell'Amministrazione metrica sono essenzialmente rivolti a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico *inter partes*, attraverso l'esattezza della « misura » ad ogni livello e nella sua più vasta accezione. È appena da ricordare che in ogni processo industriale, in ogni scambio commerciale, in ogni determinazione quantitativa collegata a scopi fiscali, e più in generale in ogni attività economica privata o pubblica, si manifesta, a monte, l'esigenza di operazioni metrologiche. E la validità di tali operazioni implica l'esistenza di una efficiente organizzazione pubblica che possa garantire — attraverso una catena che va dalla conservazione dei prototipi nazionali delle unità di misura alle comparazioni tecniche e scientifiche nei vari settori della metrologia, dallo studio delle normative specifiche di ogni singolo settore al coordinamento dell'azione tecnico-amministrativa degli uffici periferici chiamati ad applicarle, fino ai più capillari controlli compiuti in sede di sorveglianza — che possa garantire, dunque, l'esattezza degli strumenti che concretamente intervengono nelle misurazioni.

La disfunzione di questa organizzazione porta a legalizzare misure e strumenti che in realtà « legali » non sono, in quanto le verificazioni ed i controlli si traducono in puri atti formali che non possono accertare nè il regolare funzionamento, nè il corretto impiego degli strumenti medesimi, con le ovvie pesanti conseguenze che ne derivano, a danno soprattutto dei consumatori.

Il perchè dell'attuale generale disfunzione è presto detto: esso risiede nel fatto che le strutture, i mezzi tecnici e — soprattutto — il personale dell'amministrazione metrica sono tuttora sostanzialmente quelli previsti dal testo unico del 1890, mentre i servizi di istituto (strettamente agganciati a settori tecnico-commerciali la cui evoluzione ha seguito quella generale di un paese che, nell'arco di tempo considerato, si è trasformato da agricolo in industriale) hanno subito un relevantissimo salto qualitativo e quantitativo.

Per l'aspetto quantitativo basterà citare i dati relativi agli strumenti verificati e legalizzati in sede di fabbricazione, che sono quadruplicati, passando da una produzione annua di poco più di 1.400.000 agli inizi del secolo, ad una di oltre 6.000.000 negli anni settanta, e i dati relativi al numero degli utenti metrici, che sono più che raddoppiati, passando da circa 1.000.000, in un biennio all'inizio del secolo, a oltre 2.400.000, nel primo biennio degli anni settanta.

Dal punto di vista qualitativo, si può brevemente accennare alla enorme dilatazione del circuito economico e commerciale; ai moderni processi tecnologici introdotti anche nel settore dei metalli preziosi; all'impiego ormai generalizzato di intere categorie di strumenti che all'epoca del testo unico non esistevano ancora, come i misuratori di carburanti e le bilance automatiche; alla complessità tecnica degli strumenti di tipo più recente, quali i misuratori di fluidi ad alta pressione e ad alta erogazione, le bilance elettroniche peso-prezzo a sistema analogico e digitale, ecc. Questo salto di livello si riflette non solo nella maggiore complessità dei controlli tecnici da effettuare, ma anche e più ancora in una ben più vasta sfera di responsabilità di carattere amministrativo, derivante dalla crescente diversificazione delle aziende che si trovano ad avere rapporti con la amministrazione metrica; tale continua evoluzione comporta infatti difficoltà sempre nuove nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa esistente, con conseguente aumento del contenzioso.

Sono poi ancora da rilevare i rapporti che l'amministrazione metrica deve mantenere

con organizzazioni scientifiche e tecniche di elevato livello, sia in sede nazionale che internazionale, operanti nel campo della metrologia e della normalizzazione, la cui attività ha avuto inizio, o comunque sviluppo, in epoca recente (CNR; ISO; Organizzazione internazionale di metrologia legale; Gruppi di lavoro CEE, UNI, CEI, ecc.).

Si aggiunga, infine, la vasta serie di oneri specifici che deriveranno all'amministrazione metrica dall'applicazione delle direttive CEE in materia metrologica, il cui recepimento nella nostra legislazione forma oggetto di un apposito disegno di legge già approvato dal Consiglio dei ministri. Le dette direttive infatti innovano profondamente la prassi e la metodologia per la « approvazione di modello » dei vari tipi di strumenti metrici e per i successivi controlli metrologici su ogni singolo strumento; estendono il campo di applicazione della metrologia legale a categorie di strumenti finora non contemplate dalla nostra legislazione (strumenti per il peso ettolitrico dei cereali; strumenti destinati alla esportazione; bottiglie e recipienti-misura); comportano adempimenti del tutto nuovi, quali la stazzatura delle cisterne montate su natanti, il controllo quantitativo dei prodotti preconfezionati, il controllo di dispositivi complementari per misuratori di carburanti, la verifica degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafi).

Particolare rilevanza va poi attribuita al « bollo CEE » che le predette direttive introducono. Tale bollo viene apposto a cura dei singoli Servizi metrici nazionali sugli strumenti rispondenti ai canoni comunitari e costituisce una sorta di passaporto per la libera circolazione ed il riconoscimento legale all'interno della Comunità. Siffatto riconoscimento presuppone però, a garanzia dell'uniforme applicazione delle norme comunitarie, l'indispensabile allineamento degli stessi Servizi nazionali su livelli funzionali e professionali omogenei, livelli che negli altri Stati della CEE si presentano, a differenza di quanto avviene in Italia, con uno *standard* perfettamente adeguato alle esigenze attuali.

Può essere utile a questo riguardo un cenno di confronto con le strutture del Servizio

francese, cioè di quello del paese che nell'ambito comunitario più si avvicina al nostro per gli aspetti socio-economici che interessano il settore in esame. Il Servizio francese, sotto il più semplice aspetto numerico del personale, può contare su 13,2 impiegati per milione di abitanti, contro i 6,8 del Servizio italiano attuale, che saranno portati complessivamente a 12,4 con i nuovi organici proposti. A rendere più eloquente il divario tra le cifre rispecchianti le due situazioni, si consideri anche che la fabbricazione metrica francese è inferiore alla nostra, che il sistema distributivo italiano è assai più dispersivo (807.000 punti di vendita a posto fisso in Italia contro 550.000 in Francia) e che infine il Servizio metrico italiano cura anche il controllo sulla produzione e commercializzazione dei metalli preziosi, che in Francia è affidato ad altro Servizio di Stato.

La necessità del cennato allineamento si presenta peraltro, in modo parimenti sostanziale, per motivi di politica industriale in quanto il bollo CEE verrà inevitabilmente a configurarsi, per l'esportazione verso i Paesi terzi, come un « marchio di qualità » la cui validità sarà strettamente collegata al livello qualitativo dei vari servizi nazionali individuati da una speciale sigla.

Passando ora all'articolazione del disegno di legge, se ne espongono, capitolo per capitolo, i concetti essenziali.

CAPO I. — Ordinamento e compiti (articoli da 1 a 6). — Sono indicati gli organi operativi dell'Amministrazione metrica e per ciascuno di essi vengono analiticamente individuati i compiti. È opportuno evidenziare che il disegno di legge non istituisce nuovi uffici, ma provvede a identificare con maggiore precisione la natura e le funzioni di quelli esistenti seguendo criteri di razionale adeguamento alle odierne strutture della società. Per quanto riguarda, in particolare, il Comitato superiore metrico che nella sua qualità di organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione è chiamato ad esprimere parere su una sempre più vasta gamma di questioni tecnico-scientifiche, si è prevista una struttura a più vasta partecipazione di professori universitari delle varie discipline tecnico-scientifiche.

CAPO II. — *Personale (articoli da 7 a 17).*
— In materia di personale uno dei principali motivi della inadeguatezza dell'attuale Amministrazione metrica va individuato nella mancanza di un organico sistema di carriere, atto a ricoprire l'intera e vasta gamma delle funzioni che competono ad un servizio che si articola in tutta una gerarchia di uffici a livello centrale, interprovinciale e provinciale.

L'organizzazione, che il presente disegno di legge intende modificare, si incentrava infatti, essenzialmente, sul corpo degli ispettori metrici (carriera di concetto), mentre mancava interamente di una carriera direttiva ed era gravemente carente per l'aspetto quantitativo nelle carriere inferiori.

Trattavasi evidentemente di una situazione del tutto anomala. Occorre in proposito osservare che all'origine (e cioè, come già detto, alla fine del secolo scorso) il possesso dei titoli di studio richiesti per gli ispettori metrici (licenza liceale o d'istituto tecnico) costituiva una qualificazione indubbiamente elevata nell'ambito dell'impiego statale. La nomina era poi subordinata — oltre che al superamento di un concorso particolarmente arduo, con quattro prove scritte — alla frequenza e all'esito positivo di un apposito corso di specializzazione della durata di almeno sei mesi.

In occasione della riforma burocratica generale del 1923, e della distinzione delle carriere statali nei gruppi A, B e C, gli ispettori metrici furono inquadrati in un gruppo (il B) che certamente non corrispondeva, e tanto meno corrisponde ora, alle funzioni che almeno una rilevante parte di essi era chiamata a svolgere. Ciò fu dovuto alla concomitante negligenza degli organi preposti alla cennata riforma, i quali omisero di raccogliere sufficienti elementi di giudizio, e dei dirigenti *pro tempore* dell'Amministrazione, che trascurarono di fornirli.

Questa è una delle più gravi carenze strutturali dell'Amministrazione metrica, che ha causato un progresivo inceppamento funzionale dovuto alla circostanza che una consistente aliquota di ispettori metrici ha dovuto esercitare *de facto* tutte le funzioni direttive correlate alla propria organizzazione,

senza rivestire *de jure* la qualificazione burocratica corrispondente, con tutte le ovvie conseguenze del caso.

Altri inconvenienti son derivati dalla attribuzione agli ispettori metrici di compiti eccessivamente diversificati e in alcuni casi inferiori alla loro qualificazione professionale. A tutto ciò si aggiunga la gravissima carenza quantitativa degli organici nel loro complesso, che negli ultimi anni ha portato a disattendere precisi obblighi di legge; si cita, a titolo di esempio, la mancata esecuzione della verifica periodica biennale degli strumenti di misura (bilance, bilici, distributori di benzina, ecc.) in interi settori di più province.

Ai fini della eliminazione delle illustrate carenze funzionali, il presente disegno di legge prevede per l'Amministrazione metrica una razionale struttura articolata su una organica gerarchia di carriere e su una precisa ripartizione di compiti.

In relazione alla particolare congiuntura e in armonia agli orientamenti generali in materia, la dotazione organica dei direttivi è stata contenuta in limiti assolutamente ristretti (45 unità). Una metà di essi ha funzioni prettamente tecnico-scientifiche ed è destinata all'Ufficio centrale metrico, che sarà così allineato, almeno per i servizi essenziali, ai livelli dei corrispondenti uffici europei. La restante parte è costituita da personale amministrativo ed è destinata a prestare servizio presso l'Ispettorato centrale metrico e a dirigere i Circoli d'ispezione metrica.

Il numero complessivo degli ispettori metrici resta limitato alle attuali 215 unità. Tale limitazione si è potuta proporre in quanto i compiti direttivi finora svolti dagli stessi ispettori saranno attribuiti ai funzionari della carriera superiore, le operazioni di saggio dei metalli preziosi saranno esclusivamente affidate ai periti chimici di un apposito ruolo di nuova istituzione (30 unità), e le verificazioni meno impegnative, non richiedenti un particolare livello professionale, saranno eseguite da una parte degli impiegati della carriera esecutiva, addestrati attraverso corsi di formazione *ad hoc*. La dotazione organica di questa ultima carriera è stata elevata dalle attuali 66 a 160 unità.

Altro ruolo di nuova istituzione è quello esecutivo dei preparatori di laboratorio (20 unità), che affiancherà i periti chimici nel saggio dei metalli preziosi.

Per il personale ausiliario, la cui dotazione organica passa a 170 unità dalle attuali 91, è stata ripristinata la qualifica di « commesso bollatore »; ciò in quanto tale personale, oltre ai normali compiti inerenti alla propria carriera, deve espletare le varie operazioni materiali connesse alla verifica e alla bollatura degli strumenti metrici.

Completano l'organizzazione del servizio 20 agenti tecnici e 10 operai, questi ultimi destinati all'officina meccanica di precisione annessa all'ufficio centrale metrico.

Il capitolo prevede, inoltre, le norme di accesso alle singole carriere e dispone fra l'altro le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei particolari corsi di specializzazione al cui superamento è subordinata la nomina in ruolo degli impiegati delle carriere direttive e di concetto, nonché di altri corsi di formazione e di qualificazione.

L'ultimo articolo del capitolo conferma la attribuzione delle qualifiche di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria ad una parte degli impiegati dell'amministrazione metrica, qualifiche che risultano necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni di controllo sulla produzione degli strumenti metrici (verifica prima e conseguente legalizzazione con bollo nazionale e comunitario) e sull'impiego di detti strumenti nelle operazioni di compravendita (verifica periodica e sorveglianza presso gli esercenti).

CAPO III. — *Diritti dovuti all'Erario* (articolo 18). — La revisione dei diritti di verifica prima e periodica è stata effettuata tenendo conto della opportunità di adeguare in qualche modo la misura all'effettivo costo del servizio che viene svolto (le misure attuali risalgono al 1954).

Gli aumenti proposti non sono cioè finalizzati alla semplice copertura delle maggiori spese che la stessa legge comporta per il riordinamento degli organici e per le nuove dotazioni tecniche, ma sono sostanzialmente rivolti ad una più razionale ripartizione della

spesa tra le varie categorie di operatori economici interessati al servizio, con adeguato incremento per le entrate dell'erario.

Per quanto attiene in particolare ai ritocchi apportati ai diritti di verifica prima, va anche precisato che le categorie produttrici concordano sulla loro entità. È da rilevare, peraltro, che tali ritocchi sono stati mediamente contenuti, essendosi tenuti nel debito conto taluni particolari oneri, in fatto di attrezzature ausiliarie, che la normativa italiana — diversamente dalla quasi totalità di quelle degli altri paesi della CEE — impone ai fabbricanti di speciali categorie di strumenti metrici (misuratori di carburanti, misuratori di gas, stadere a ponte in bilico, ecc.).

I riflessi degli aumenti di che trattasi sui costi aziendali, e quindi in via traslata sul consumatore, sono comunque irrilevanti, tanto in senso relativo, quanto in senso assoluto.

Per quanto attiene, in particolare, ai diritti di verifica prima, è da osservare che sono stati modificati taluni criteri di raggruppamento delle varie classi di strumenti.

CAPO IV. — *Disposizioni transitorie e finali* (articoli da 19 a 26). — I primi tre articoli riguardano le norme di inquadramento degli impiegati in servizio, nei nuovi ruoli delle varie carriere.

In particolare è previsto, in fase di prima attuazione, l'inquadramento di una limitata aliquota di ispettori metrici nei nuovi ruoli della carriera direttiva. Tale inquadramento, subordinato ad una serie di specifiche condizioni, risponde ad una evidente e inderogabile esigenza dell'amministrazione che, per assicurare la necessaria continuità della propria azione in un settore così specialistico, non può non avvalersi della insostituibile somma di esperienze e competenze professionali maturate nel campo specifico da quegli stessi funzionari che da tempo, come già accennato, svolgono appunto quella parte di compiti ora trasferiti alla nuova carriera.

Altre norme particolari disciplinano gli inquadramenti previsti nelle altre carriere.

L'articolo 22 prevede lo scaglionamento, nell'arco di un triennio, delle assunzioni per concorso del personale necessario al comple-

tamento dei nuovi organici della tabella B allegata alla presente legge. Tale scaglionamento ha lo scopo di distribuire nel tempo gli impegni organizzativi derivanti dall'assunzione delle nuove unità, soprattutto in relazione all'espletamento dei corsi di specializzazione. Con ciò si è anche ottenuto di poter frazionare in tre esercizi finanziari l'onere di bilancio derivante dalle nuove assunzioni, nella proporzione del 25 per cento per i primi due anni e del 50 per cento per il terzo anno.

L'articolo 23 fissa la decorrenza dei nuovi diritti di verifica periodica, stabiliti dalla tabella E., al 1° gennaio dell'anno « dispari » successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Ovvie considerazioni di opportunità contabile hanno condotto alle scelte del dispari; ove si pensi che il pagamento del diritto in questione è biennale e che l'articolo 54 del vigente regolamento sul servizio metrico (approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242) fissa, tra l'altro, l'inizio del biennio al 1° gennaio di ogni anno di millesimo dispari.

Nell'articolo 24 è prevista l'erogazione di una somma di lire 1.500 milioni per le spese di prima applicazione della legge.

È opportuno premettere che detta somma è contenuta nei limiti minimi atti a consen-

tire i primi adempimenti delle norme di armonizzazione emanate dalla CEE. In particolare occorrerà provvedere:

a) all'acquisto, all'installazione in opera ed all'esercizio degli strumenti prototipi di primo ordine per la determinazione del peso ettolitrico CEE, e di quelli di secondo ordine, da assegnare a taluni uffici provinciali, per le operazioni di verifica prima (lire 200 milioni);

b) all'allestimento delle attrezzature occorrenti per la realizzazione degli speciali marchi di verifica prima CEE e alla fabbricazione e distribuzione dei marchi stessi (lire 50 milioni);

c) al potenziamento delle attrezzature tecniche e scientifiche dell'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e annessa officina di precisione (lire 300 milioni) e di quelle fisse e mobili degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi (lire 550 milioni);

d) all'adattamento ed ampliamento dei relativi locali quali si rendono necessari ai fini dell'attuazione del nuovo servizio, denominato « controllo metrologico CEE », oltre che alla fornitura delle attrezzature di prova per le nuove categorie di strumenti ammessi alla verifica metrica (lire 400 milioni).

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I.****ORDINAMENTO E COMPITI****Art. 1.**

Per l'applicazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive aggiunte e modificazioni, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché delle norme sul recepimento nella legislazione nazionale di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico, il servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei seguenti organi:

Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

Circoli d'ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

L'organo di consulenza tecnica del servizio, già denominato Comitato centrale metrico, assume la denominazione di Comitato superiore metrico.

Art. 2.

L'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi ha i seguenti compiti:

a) coordinamento e controllo dell'attività dei Circoli d'ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

b) promozione ed organizzazione di studi e di ricerche giuridico-amministrativi nel

campo della metrologia legale e della garanzia dei titoli dei metalli preziosi;

c) servizio ispettivo;

d) studio ed elaborazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari nel settore di competenza.

Art. 3.

L'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi assolve i seguenti compiti di carattere tecnico-scientifico:

a) adempimenti relativi alla conservazione e alle comparazioni metrologiche in sede internazionale e nazionale dei prototipi nazionali del metro e del chilogrammo assegnati all'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure in applicazione della Convenzione internazionale del metro sottoscritta in Parigi il 20 maggio 1875 e approvata con legge 26 dicembre 1875, n. 2875;

b) promozione ed organizzazione di studi e di ricerche tecnico-scientifiche in materia metrologica e di garanzia sui titoli dei metalli preziosi;

c) esame dei prototipi di strumenti metrici ed elaborazione dei provvedimenti per la approvazione del modello ai fini della ammissione alla verifica prima di tipo nazionale o di tipo CEE;

d) studio ed elaborazione dei regolamenti tecnici;

e) coordinamento e controllo dell'attività tecnica degli uffici periferici dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

f) servizio ispettivo tecnico;

g) determinazioni metrologiche ed analisi chimiche di precisione sui metalli preziosi, nonché verificazioni di apparecchiature e strumenti ed ogni altro compito scientifico e tecnico di carattere sperimentale;

h) esecuzione di saggio dei metalli preziosi nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;

i) determinazione del peso e del titolo delle monete d'oro e di argento coniate dalla

Zecca, ai fini della formulazione del giudizio di emissibilità.

Sono annessi al predetto ufficio:

- 1) il laboratorio di metrologia;
- 2) il laboratorio di analisi dei metalli preziosi;
- 3) il laboratorio per l'esame dei prototipi;
- 4) l'officina meccanica di precisione.

Art. 4.

I Circoli d'ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi assolvono, nell'ambito della propria circoscrizione, i seguenti compiti:

a) esercitano il coordinamento dell'attività degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi;

b) svolgono le funzioni ispettive presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi e presso gli uffici dai medesimi istituiti ai sensi dell'articolo 17 del testo unico di cui al precedente articolo 1;

c) intervengono nelle divergenze che insorgono tra gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi;

d) provvedono al controllo di merito sulle riscossioni e sui versamenti allo Stato dei diritti metrici;

e) propongono all'Ispettorato centrale metrico le forniture di materiali e apparecchiature tecniche necessari al funzionamento degli Uffici provinciali metrici e dei laboratori per il saggio dei metalli preziosi, che provvede, sentito l'Ufficio centrale metrico;

f) dispongono, nell'ambito della propria circoscrizione, l'utilizzazione del personale per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici temporanei nei singoli comuni;

g) eseguono gli altri compiti che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ritenga di affidare ad essi.

I Circoli hanno le circoscrizioni regionali o interregionali, indicate nell'unita tabella F.

Le circoscrizioni possono essere variate sentito il parere delle regioni interessate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

I capi dei circoli provvedono alla redazione di rapporti annuali sull'attività degli Uffici provinciali metrici.

Art. 5.

Gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, oltre a conservare campioni conformi ai prototipi di cui all'articolo 8 del testo unico della legge sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088:

a) effettuano l'istruttoria preliminare delle domande di ammissione a verifica e di approvazione di modello per gli strumenti metrici di nuovo tipo;

b) svolgono i compiti inerenti alla verifica prima degli strumenti di misura di tipo nazionale e di tipo CEE, all'atto della fabbricazione, sia presso i propri locali sia presso le aziende produttrici, per accertare ed assicurare la rispondenza degli strumenti stessi ai requisiti metrologici legali;

c) accertano la conservazione nel tempo dei predetti requisiti negli strumenti impiegati dagli utenti metrici, sia attraverso la verifica periodica biennale sia mediante le operazioni di vigilanza, rivolte a controllare l'efficienza ed il corretto impiego degli strumenti stessi tanto nei rapporti tra fornitore di beni e consumatori quanto nelle attività che comportano determinazioni quantitative rivolte alla valutazione di mercedi, di tributi e dell'applicazione di tariffe, o comunque destinate a far fede a norma di legge o a costituire prova per inadempienze di qualsiasi natura;

d) effettuano la revisione dei ruoli degli utenti metrici predisposti dai comuni, per accertare la regolare iscrizione degli utenti stessi e la loro classificazione ai fini del pagamento dei diritti erariali; e provvedono agli atti preliminari, istruttori e definitivi re-

lativi ai ricorsi da produrre, nell'interesse dello Stato avverso iscrizioni irregolari o mancanti;

e) prospettano alla procura della Repubblica la opportunità di impugnare le sentenze assolutorie dei pretori nelle materie di competenza;

f) propongono gli itinerari che intendono seguire nei comuni della provincia per la verifica periodica a norma dell'articolo 17 del predetto testo unico;

g) accertano il corretto impiego dei marchi di identificazione dei metalli preziosi assegnati ai produttori ed agli importatori e controllano la corrispondenza dei titoli impressi sulle materie prime e dei titoli legali apposti sui semilavorati e sugli oggetti finiti, disponendo le analisi da effettuare presso i laboratori di saggio dei metalli preziosi di cui all'articolo 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46;

h) effettuano presso i rivenditori di oggetti di metallo prezioso le ispezioni e i controlli intesi ad accertare la corretta applicazione della legge di cui alla precedente lettera *g)* e del relativo regolamento;

i) procedono alla vendita dei corpi di reato confiscati;

l) ordinano le spese in economia nei limiti delle somme loro assegnate dal Ministero sui capitoli di bilancio;

m) adempiono ogni altro compito ad essi spettante per l'applicazione delle leggi di cui al primo comma del precedente articolo 1, e in relazione alla loro qualità di organi esterni dell'amministrazione.

Art. 6.

Il Comitato superiore metrico è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si compone:

a) del direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, presidente;

b) di cinque membri scelti tra professori universitari ordinari e fra cultori di scien-

ze fisiche, matematiche e chimiche di chiara fama;

c) del direttore dell'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

d) del direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

e) di tre funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che abbiano speciale conoscenza dell'attività del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, la presidenza è affidata al membro più anziano. I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Spetta al Comitato dare parere:

a) sui rapporti di carattere scientifico-tecnico con l'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure, ai sensi della convenzione internazionale del metro, e con altri uffici, enti e organizzazioni internazionali e nazionali operanti nel campo della metrologia e del saggio dei metalli preziosi;

b) sulle questioni tecniche che siano ad esso sottoposte dal Ministero, ai sensi e per gli effetti del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, nonché del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

c) sulle istruzioni, sui metodi e le norme da usare nelle varie verificazioni e nei saggi;

d) sulle norme di insegnamento per il corso di tirocinio di cui al successivo articolo 13;

e) sull'andamento scientifico-tecnico dell'Ufficio centrale metrico e sul materiale scientifico ad esso occorrente;

f) sulle operazioni metrologiche correlate alla verifica decennale dei campioni prototipi;

g) sulle eventuali riforme per l'ordinamento del servizio metrico e del saggio.

CAPO II.

PERSONALE

Art. 7.

Il personale dirigente dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi comprende un dirigente superiore con funzione di direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e quattro primi dirigenti dei quali due con funzione di direttore di divisione presso l'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e due con funzione di direttore del reparto metrologia e di direttore del reparto saggio di metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Il quadro A della tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro A di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

Un posto di dirigente superiore con funzione di consigliere ministeriale aggiunto di cui al nuovo quadro A della tabella A citata al precedente comma è destinato alla funzione di direttore dell'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Il personale non dirigente appartiene alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, del personale ausiliario e alla categoria del personale operaio, di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

Art. 8.

I funzionari dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente di cui alla tabella A annessa alla presente legge svolgono, nei settori di competenza, le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In particolare:

il direttore dell'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi:

coordina l'attività degli organi periferici dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

mantiene rapporti e collegamenti, per gli aspetti giuridico-amministrativi, con gli organi internazionali e nazionali operanti nel settore di competenza.

I direttori di divisione in servizio presso l'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi:

vigilano sull'attività dei circoli d'ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi e, all'occorrenza, degli altri uffici periferici;

impartiscono l'insegnamento delle materie di carattere giuridico-amministrativo nei corsi di cui al successivo articolo 13, destinati agli impiegati dei quadri I e II della tabella B annessa alla presente legge.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi:

promuove ed organizza studi e ricerche tecnico-scientifiche nel campo della metrologia ed in quello del saggio delle materie prime e degli oggetti in platino, palladio, oro ed argento;

mantiene rapporti e collegamenti, per gli aspetti tecnici e scientifici, con gli organi internazionali e nazionali operanti nel campo della metrologia, della normalizzazione e del saggio dei metalli preziosi;

elabora progetti tecnici per attuare le direttive del Ministro, nei settori di competenza;

organizza, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e del Comitato superiore metrico e del saggio dei metalli preziosi, i corsi di tirocinio ed aggiornamento per il personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi delle varie carriere;

elabora secondo le direttive della direzione generale preposta, schemi di disegni

di legge ed i regolamenti tecnici nei settori di competenza, d'iniziativa dell'Amministrazione.

Il direttore del reparto della metrologia e il direttore del reparto saggio dei metalli preziosi, nei rispettivi settori di competenza:

coordinano l'attività dei laboratori e propongono i mezzi tecnici e gli strumenti necessari per il funzionamento;

partecipano alle riunioni del Comitato superiore metrico e del saggio dei metalli preziosi in sede di esame delle questioni di rispettiva competenza;

esaminano documenti e studi tecnici ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro con uffici ed enti nazionali ed internazionali operanti nel campo della metrologia e del saggio dei metalli preziosi;

coordinano la vigilanza tecnica, nonchè i controlli necessari ad assicurare la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività tecnica degli Uffici provinciali metrici e degli annessi laboratori;

impostano studi su nuove metodologie di verifica e di controllo metrologico e su nuovi metodi di saggio dei metalli preziosi;

impartiscono l'insegnamento delle materie a carattere tecnico-scientifico nei corsi di cui al successivo articolo 13, destinati agli impiegati nei quadri I e II della tabella B annessa alla presente legge.

Art. 9.

Nella carriera direttiva di cui al quadro I della tabella B, la nomina in prova alla qualifica iniziale di consigliere si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze economiche, o scienze politiche.

I programmi di esame relativi ai concorsi di cui al presente articolo e ai successivi articoli 10, 11 e 12 sono stabiliti ai sensi del-

l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli impiegati della predetta carriera, oltre ai compiti propri della carriera direttiva:

a) svolgono le funzioni di capi dei Circoli di ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

b) collaborano con i dirigenti dell'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

c) impartiscono l'insegnamento delle materie di carattere giuridico-amministrativo nei corsi di cui al successivo articolo 13, destinati agli impiegati dei quadri III e V della tabella B;

d) possono essere assegnati alla direzione degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi di maggiore importanza.

Art. 10.

Nella carriera direttiva tecnica di cui al quadro II della tabella B, la nomina in prova alla qualifica iniziale di metrologista o analista si consegue mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano muniti di diplomi di laurea di ingegneria, o fisica, o chimica, o scienze matematiche o matematica e fisica.

Nei concorsi da bandire l'amministrazione ha facoltà di determinare i contingenti di posti messi, rispettivamente, a concorso per i candidati in possesso dei diversi titoli di studio di cui al primo comma.

Gli impiegati della predetta carriera, oltre ai compiti di studio e ricerca propri della carriera direttiva tecnica di appartenenza:

a) sono preposti alla direzione dei laboratori dell'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

b) collaborano con i dirigenti della metrologia e del saggio dei metalli preziosi nello svolgimento dei compiti dell'ufficio;

c) effettuano studi scientifici e tecnici, anche sperimentali, in preparazione di incontri di lavoro con uffici o enti nazionali

od internazionali operanti nel campo della metrologia e del saggio dei metalli preziosi;

d) eseguono gli esami tecnici dei prototipi degli strumenti di misura di tipo nazionale e di tipo CEE ai fini dell'ammissione alla verifica e dell'approvazione del modello;

e) effettuano i controlli tecnici presso gli Uffici provinciali metrici e i laboratori di saggio degli uffici stessi;

f) impartiscono l'insegnamento delle materie di carattere tecnico-scientifico nei corsi di cui al successivo articolo 13, destinati agli impiegati dei quadri III e V della tabella B.

Art. 11.

Nella carriera di concetto di cui al quadro III della tabella B, la nomina in prova alla qualifica iniziale di ispettore si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare coloro che, fisicamente idonei ai servizi di istituto, siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli impiegati della predetta carriera con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale prestano servizio negli uffici provinciali metrici in qualità di titolari o di addetti, e possono essere destinati agli altri organi centrali e periferici dell'amministrazione metrica.

Gli impiegati con qualifica di ispettore sono destinati agli uffici metrici in qualità di addetti, e soltanto in caso di necessità può essere loro affidata la reggenza di uffici di secondaria importanza.

Art. 12.

Nella carriera di concetto, di cui al quadro IV della tabella B, la nomina alla qualifica iniziale si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare coloro che, fisicamente idonei ai servizi di istituto, siano in possesso del diploma di perito chimico.

Il personale della predetta carriera è addetto ai laboratori di saggio dei metalli preziosi istituiti, in applicazione del primo comma dell'articolo 30 della legge 30 gennaio

1968, n. 46, presso l'Ufficio centrale metrico e presso gli Uffici provinciali metrici e svolge le analisi previste dalla predetta legge e dal relativo regolamento di applicazione.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli di cui ai quadri I, II, III e IV della tabella B, conseguono la nomina in ruolo dopo aver frequentato e superato gli esami finali di appositi corsi teorico-pratici di specializzazione che si svolgono presso l'ufficio centrale metrico, della durata di un anno, che tengono luogo del periodo di prova e che determinano altresì la posizione iniziale nel ruolo.

Le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dei detti corsi e gli esami finali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i pareri del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e del Comitato superiore metrico.

Coloro che non conseguono l'idoneità possono, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere ammessi al successivo corso. L'impiegato in prova ammesso al secondo corso, qualora non superi il secondo esame finale, non consegue la nomina in ruolo, ed il rapporto è risolto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Al personale della carriera esecutiva di cui al quadro V della tabella B, che abbia frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione presso lo ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, della durata di sei mesi, sono devoluti, oltre ai compiti propri della carriera di appartenenza, incarichi di verifica-zione prima e periodica di determinate categorie di strumenti di misura da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato superiore metrico.

Art. 15.

Gli impiegati di cui al quadro VII della tabella B, oltre ai compiti propri della carriera ausiliaria, svolgono le operazioni materiali necessarie alla verifica degli strumenti di misura ed effettuano la bollatura degli strumenti verificati.

Art. 16.

Per il personale periferico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi il rapporto informativo di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è compilato:

a) per i capi dei Circoli d'ispezione metrica, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali. Il giudizio complessivo è espresso dal consiglio di amministrazione;

b) per i titolari degli Uffici provinciali metrici, dal capo del circolo d'ispezione metrica competente per giurisdizione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

c) per gli altri impiegati delle carriere di concetto, nonché per quelli della carriera esecutiva ed ausiliaria, dal titolare dell'Ufficio provinciale metrico di appartenenza. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Circolo di ispezione metrica.

Art. 17.

Gli impiegati dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme delle leggi e dei regolamenti sugli strumenti di misura e sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualità di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualità di agente di polizia giudiziaria compete al personale della carriera esecutiva e al personale della carriera ausiliaria.

Ai fini dell'identificazione personale i predetti impiegati sono dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CAPO III.

DIRITTI DOVUTI ALL'ERARIO

Art. 18.

La tabella, di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 600, relativa ai diritti da pagarsi per la verifica degli strumenti di misura, è sostituita dalla tabella C annessa alla presente legge.

Per l'esecuzione in conto terzi delle operazioni di saggio e di marchio effettuate ai sensi degli articoli 16 e 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono dovuti i diritti di cui alla tabella D annessa alla presente legge.

Le tariffe di cui all'articolo 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificate dall'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600, sono raddoppiate.

Il diritto fisso che, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche, ogni utente metrico è tenuto a pagare in unica soluzione, all'atto della verifica periodica e per il biennio cui essa si riferisce, è fissato secondo la tabella B, annessa alla presente legge.

Gli utenti metrici, che per le attività da loro esercitate in unico stabilimento appartengono a più di una delle categorie indicate nella tabella E annessa alla presente legge, corrispondono un solo diritto, pari al più elevato fra quelli previsti per le dette categorie.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Gli impiegati dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di ispettore capo centrale, di capo dell'Ufficio centrale metrico o di ispettore capo interregionale sono inquadrati nelle qualifiche di direttore di sezione di cui al quadro I o di metrologista superiore o di analista superiore di cui al quadro II della tabella B annessa alla presente legge.

Gli impiegati che alla data di cui al primo comma rivestono la qualifica di ispettore principale alla seconda classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di consigliere o di metrologista o di analista, alla seconda classe di stipendio.

Gli impiegati che alla stessa data di cui ai precedenti commi rivestono la qualifica di ispettore principale alla prima classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di consigliere o di metrologista o di analista, alla prima classe di stipendio.

Gli inquadramenti di cui ai commi precedenti sono disposti, su domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, entro i limiti delle dotazioni organiche di cui ai quadri I e II della predetta tabella B. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine di ruolo nelle rispettive qualifiche di provenienza ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli inquadramenti nel ruolo di cui al quadro I della predetta tabella B è richiesto il possesso di titolo di studio di grado non inferiore a diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per gli inquadramenti nel ruolo di cui al quadro II è richie-

sto il possesso di uno dei diplomi di laurea indicati al precedente articolo 9 o di altro diploma di laurea a carattere tecnico-scientifico.

Per il personale inquadrato nella qualifica di consigliere si applicano le norme di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

I posti rimasti disponibili dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti commi nei ruoli di cui ai quadri I e II della tabella B annessa alla presente legge possono essere conferiti nelle rispettive qualifiche iniziali mediante concorsi per titoli riservati agli impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi con qualifica di ispettore alla terza classe di stipendio o con qualifica superiore. I concorsi devono essere banditi entro sei mesi dalla data degli inquadramenti stessi. Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i titoli di studio rispettivamente indicati al terz'ultimo comma.

Art. 20.

Effettuati gli inquadramenti ed i concorsi di cui al precedente articolo 19, i posti rimasti disponibili nelle carriere di concetto ed esecutiva di cui ai quadri III e V della tabella B annessa alla presente legge possono essere conferiti nella qualifica iniziale, nel limite massimo del cinquanta per cento, mediante esami-colloquio riservati agli impiegati delle carriere rispettivamente inferiori.

All'esame colloquio per l'accesso alla carriera esecutiva è ammesso anche il personale operaio.

I concorsi di cui al comma precedente sono banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai vincitori dei concorsi di cui al primo comma si applicano le norme richiamate al sesto comma del precedente articolo 19. A tal fine il servizio prestato quale operaio è equiparato a quello degli impiegati ausiliari.

Art. 21.

Agli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti articoli 19 e 20 saranno attribuiti, ove occorra, gli aumenti periodici necessari ad assicurare che il trattamento economico spettante nelle nuove qualifiche conseguite non sia inferiore al trattamento economico complessivo in godimento nelle qualifiche di provenienza.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto all'assegno personale di cui all'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, conservano tale diritto con le stesse norme previste al precedente articolo.

Art. 22.

Effettuati gli inquadramenti e le nomine di cui ai precedenti articoli 19 e 20, i posti disponibili per l'accesso nei ruoli della tabella B allegata alla presente legge, sono attribuiti mediante pubblici concorsi secondo la seguente ripartizione annuale:

un quarto dei posti entro il secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge;

un quarto dei posti entro il terzo anno;

la restante metà dei posti entro il quarto anno.

Art. 23.

I diritti di verifica periodica stabiliti dalla tabella E annessa alla presente legge sono applicati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno dispari successivo a quello di pubblicazione della legge stessa.

Art. 24.

Per il potenziamento dei mezzi tecnici e l'adeguamento dei locali necessari al servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi per il regolare espletamento dei compiti di istituto, e per le nuove attrezzature relative all'applicazione della legge sul recepimen-

to delle direttive CEE di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 150 milioni per il primo e il secondo esercizio finanziario successivi all'anno di entrata in vigore della presente legge e di lire 300 milioni per gli esercizi dal terzo al sesto.

I fondi non utilizzati in un esercizio finanziario sono riportati in aumento nello stanziamento degli esercizi successivi.

Art. 25.

Sono abrogate le disposizioni diverse o contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Art. 26.

Agli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge, valutati in lire 250 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate conseguenti agli aumenti dei diritti metrici stabiliti dalla legge stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

NUOVO QUADRO A DELLA TABELLA XIV

ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748.

Quadro A — Dirigenti amministrativi.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	(a) 6	Direttore generale	(a) 6
D	Dirigente superiore	(b) 24	Vice direttore generale	6
			Capo servizio	3
			Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	(d) (f) 15
E	Primo dirigente	61	Direttore di divisione	(e) (f) 61
		(a) (b) (c) 91		

(a) Oltre un posto temporaneamente aggiunto sino alla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(b) Di cui un posto con effetto dalla data indicata nella nota (a).

(c) Nel primo inquadramento 47 posti sono riservati ai funzionari provenienti dalla carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione centrale, 16 ai funzionari provenienti dalla carriera degli ispettori e dei direttori degli UPICA, 6 ai funzionari provenienti dalla carriera dei capi uffici statistica e 9 agli ispettori generali del ruolo statale delle Camere di commercio.

(d) Di cui un posto riservato al direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, che può essere attribuito a partire dall'ottavo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. A partire dall'ottavo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, uno dei posti di consigliere ministeriale aggiunto è riservato alla funzione di direttore dell'Ispettorato centrale metrico.

(e) Di cui uno riservato al direttore del reparto della metrologia, uno al direttore del reparto del saggio dei metalli preziosi dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e due ai direttori di divisione dell'Ispettorato centrale metrico.

I predetti quattro posti sono comunque conferibili a partire dal 5° anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

(f) Il posto di direttore dell'Ufficio centrale metrico e i due posti con funzioni di direttore del reparto metrologia e di direttore del reparto saggio dei metalli preziosi sono destinati agli impiegati di ruolo della carriera direttiva tecnica di cui al quadro II della tabella B annessa alla presente legge; i due posti con funzione di direttore di divisione dell'Ispettorato centrale metrico sono destinati agli impiegati del ruolo della carriera direttiva di cui al quadro I della predetta tabella B.

TABELLA B

RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA
E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI.

Quadro I — Personale direttivo dell'Ispettorato centrale metrico e dei Circoli d'ispezione metrica.

PARAMETRI	QUALIFICA.	POSTI
—	—	—
530	Direttore aggiunto di divisione	5
487		
455		
426		
387		
307	Direttore di sezione	15
257	Consigliere	
190		
Totale . . .		20

Quadro II — Personale direttivo tecnico dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

PARAMETRI	QUALIFICA.	POSTI
—	—	—
530	Direttore di laboratorio	5
487		
455		
426		
387		
307	Metrologisti superiori e analisti superiori .	15
257	Metrologisti e analisti	
218		
Totale . . .		20

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quadro III — Personale della carriera di concetto — ruolo degli ispettori metrici.

PARAMETRI	QUALIFICA.	POSTI
370	Ispettore metrico capo	22
297 255	{ Ispettore metrico principale	97
218 178 160	{ Ispettore metrico	96
Totale . . .		215

Quadro IV — Personale della carriera di concetto — ruolo tecnico dei periti chimici.

PARAMETRI	QUALIFICA.	POSTI
370	Perito chimico capo	3
302 260	{ Perito chimico principale	14
227 188 160	{ Perito chimico	13
Totale . . .		30

Quadro V — Personale della carriera esecutiva.

PARAMETRI	QUALIFICA.	POSTI
245	Coadiutore superiore	16
213 183	{ Coadiutore principale	72
163 133 120	{ Coadiutore	72
Totale . . .		160

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quadro VI — Personale della carriera esecutiva - ruolo tecnico dei preparatori di laboratorio.

PARAMETRI —	QUALIFICA. —	POSTI —
245	Preparatore superiore	2
218 188	{ Preparatore principale	9
168 143 128	{ Preparatore	9
Totale . . .		20

Quadro VII — Personale ausiliario - ruolo dei commessi bollatori.

PARAMETRI —	QUALIFICA. —	POSTI —
165 143	{ Commesso bollatore capo	51
133 115 100	{ Commesso bollatore	119
Totale . . .		170

Quadro VIII — Personale ausiliario - ruolo degli agenti tecnici.

PARAMETRI —	QUALIFICA. —	POSTI —
165 143	{ Agente tecnico capo	6
133	Agente tecnico	14
Totale . . .		20

Quadro IX — Personale operaio.

PARAMETRI	QUALIFICA.	POSTI
—	—	—
210	Capo operaio	2
190 165	{ Operaio specializzato	4
153 133 115	{ Operaio comune	4
Totale . . .		10

TABELLA C

DIRITTI DI VERIFICAZIONE PRIMA DEGLI STRUMENTI DI MISURA.

		DIRITTO
		—
<i>Misure lineari (per ogni misura materializzata):</i>		
da 1 centimetro a 2 metri	L.	50
da oltre 2 metri a 10 metri	»	200
da oltre 10 metri a 20 metri	»	400
da oltre 20 metri a 100 metri	»	1.200
oltre 100 metri: per ogni 100 metri o frazione	»	1.200

Pesi:

frazione del grammo, carato metrico e sottomultipli:		
per ogni peso	L.	20
dal doppio ettogrammo al grammo e multipli del carato		
metrico: per ogni peso	»	20
chilogrammo e mezzo chilogrammo: per ogni peso	»	40
doppio chilogrammo	»	60
cinque chilogrammi	»	100
dieci chilogrammi	»	160
venti chilogrammi	»	300
cinquanta chilogrammi	»	500
cento chilogrammi	»	1.000
duecento chilogrammi	»	1.200
cinquecento chilogrammi	»	2.400
mille chilogrammi	»	3.000
duemila chilogrammi ed oltre: per ogni 1.000 chilo-		
grammi	»	2.000

Pesi per le monete:

per ciascuna moneta in corso	L.	200
--	----	-----

Misure di capacità ordinarie per aridi e per liquidi e serbatoi-misura senza tabelle di corrispondenza livello-capacità:

dal mezzo centilitro al litro: per ogni misura	L.	50
doppio litro	»	100
mezzo decalitro	»	150
decalitro	»	200
doppio decalitro	»	250
mezzo ettolitro	»	300
ettolitro	»	400
doppio ettolitro	»	500
mezzo chilolitro	»	2.500
chilolitro	»	4.000

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	DIRITTO
doppio chilolitro	L. 8.000
da oltre 2.000 a 5.000 litri	» 10.000
da oltre 5.000 a 10.000 litri	» 20.000
da oltre 10.000 a 25.000 litri	» 40.000
da oltre 25.000 a 50.000 litri	» 80.000
da oltre 50.000: per ogni 50.000 litri o frazione . . .	» 160.000
$\frac{1}{4}$ di ettolitro (misura ammessa)	» 250
$\frac{1}{4}$ di litro (misura ammessa)	» 50

Misure di capacità per liquidi legalizzate con sistemi automatici:

per ogni 100 pezzi o frazione	L. 100
---	--------

Cisterne tarate montate su natanti:

a) per la taratura di ciascuna cisterna, diritto fisso per capacità di metri cubi:	
fino a 100	L. 200.000
oltre 100 fino a 1.000	» 400.000
oltre 1.000: per ogni 500 o frazione	» 200.000
b) pagamento delle ore di lavoro occorse per la esecuzione della taratura, in ragione della tariffa oraria di	» 5.000

*Bilance semplici e composte:**portata:*

fino a 10 chilogrammi esclusi	L. 200
da 10 chilogrammi fino a 50 chilogrammi esclusi . .	» 600
da 50 chilogrammi fino a 100 chilogrammi esclusi . .	» 1.000
da 100 chilogrammi o più: per ogni 100 chilogrammi o frazione	» 1.600

Stadere semplici, a doppia portata, a rapporto o composte:
portata:

fino a 20 chilogrammi esclusi	L. 60
da 20 chilogrammi fino a 50 chilogrammi esclusi . .	» 80
da 50 chilogrammi fino a 100 chilogrammi esclusi . .	» 100
da 100 chilogrammi fino a 200 chilogrammi esclusi . .	» 150
da 200 chilogrammi fino a 500 chilogrammi esclusi . .	» 300
da 500 chilogrammi fino a 1.000 chilogrammi esclusi . .	» 800
di 1.000 chilogrammi	» 1.200
superiore a 1.000 chilogrammi: per ogni 100 chilogrammi o frazione	» 150

DIRITTO

Stadere o bilance a piattaforma o con leve aeree:

—

portata:

fino a ½ tonnellata esclusa	L.	500
da ½ tonnellata fino a 1 tonnellata esclusa	»	700
da 1 tonnellata fino a 2 tonnellate escluse	»	1.200
da 2 tonnellate fino a 4 tonnellate escluse	»	2.500
da 4 tonnellate fino a 10 tonnellate escluse	»	5.000
da 10 tonnellate fino a 30 tonnellate escluse	»	9.000
da 30 tonnellate fino a 100 tonnellate escluse	»	15.000
di 100 tonnellate o più: per ogni tonnellata o frazione »		200

Strumenti automatici e semiautomatici per pesare:

portata:

fino a 5 chilogrammi esclusi	L.	1.500
da 5 chilogrammi fino a 20 chilogrammi esclusi »		2.000
da 20 chilogrammi fino a 50 chilogrammi esclusi »		2.500
da 50 chilogrammi fino a 200 chilogrammi esclusi »		3.000
da 200 chilogrammi fino a 1.000 chilogrammi esclusi »		4.000
da 1 tonnellata fino a 5 tonnellate escluse	»	8.000
da 5 tonnellate fino a 30 tonnellate escluse	»	15.000
da 30 tonnellate fino a 100 tonnellate escluse	»	30.000
di 100 tonnellate o più: per ogni tonnellata o frazione »		350

Strumenti per pesare a funzionamento automatico:

totalizzatori continui (strumenti a nastro trasportatore, eccetera):

portata oraria in tonnellate:

fino a 100 tonnellate	L.	30.000
superiore a 100: per ogni 5 tonnellate o frazione »		1.500

strumenti per pesare a carico costante, impaccatrici, eccetera:

portata in chilogrammi:

fino a 20	»	5.000
da oltre 20 fino a 100	»	10.000
da oltre 100 fino a 500	»	15.000
da oltre 500 fino a 1.000	»	20.000
da oltre 1.000 fino a 5.000	»	30.000
da oltre 5.000: per ogni 100 chilogrammi o frazione »		600

		DIRITTO
<i>Apparecchi per misurare oli minerali ed altri liquidi:</i>		—
apparecchi speciali, non automatici	L.	400
pompe automisuratrici, di capacità inferiore a 5 litri . .	»	1.000
pompe automisuratrici, della capacità di 5 litri o più . .	»	2.000
<i>Contatori volumetrici di olii minerali ed altri liquidi (esclusi i contatori d'acqua):</i>		
erogazione oraria:		
fino a 6 metri cubi o chilolitri inclusi	L.	3.000
oltre 6 fino a 15 metri cubi o chilolitri inclusi	»	4.000
oltre 15 fino a 30 metri cubi o chilolitri inclusi	»	5.000
oltre 30 fino a 60 metri cubi o chilolitri inclusi	»	6.000
oltre 60 fino a 150 metri cubi o chilolitri inclusi	»	7.000
oltre 150 fino a 300 metri cubi o chilolitri inclusi	»	8.000
oltre 300 fino a 600 metri cubi o chilolitri inclusi	»	10.000
oltre 600 fino a 1.500 metri cubi o chilolitri inclusi	»	15.000
oltre 1.500 metri cubi o chilolitri: per ogni metro cubo o chilolitro	»	20
<i>Supplementi per dispositivi accessori:</i>		
(testata ausiliaria termo-regolatrice; dispositivo imprimente; dispositivo di predeterminazione; dispositivo di pre-pagamento; indicatore ripetitore, a distanza; dispositivo di prelevamento campione; indicatore di di gruppo; congegni ausiliari affini)	L.	1.000
<i>Diritti di collaudo di impianti di prova per misuratori di grande portata:</i>		
(escluso il diritto di verifica delle misure-campioni, da 1 chilolitro ed oltre, che ne fanno parte)	L.	10.000
<i>Diritti di verifica dei contatori di gas:</i>		
portata oraria massima in metri cubi:		
fino a 10 inclusi	L.	600
oltre 10 fino a 16 inclusi	»	1.500
oltre 16 fino a 25 inclusi	»	2.000
oltre 25 fino a 40 inclusi	»	2.500
oltre 40 fino a 65 inclusi	»	3.000
oltre 65 fino a 100 inclusi	»	4.000
oltre 100 fino a 250 inclusi	»	6.000
oltre 250 fino a 400 inclusi	»	8.500
oltre 400 fino a 1.000 inclusi	»	10.000
oltre 1.000 fino a 1.600 inclusi	»	12.000
oltre 1.600	»	14.000

		DIRITTO
		—
<i>Strumenti per il peso ettolitrico dei cereali:</i>		
se di portata minore o uguale a 1 chilogrammo . . .	L.	500
se di portata di oltre 1 chilogrammo fino a 5 chilo-		
grammi	»	2.000
se di portata superiore a 5 chilogrammi	»	20.000

Manometri campioni:

pressione indicata in chilogrammi per centimetro quadrato:		
fino a 25 inclusi	L.	700
oltre 25 fino a 50 inclusi	»	1.000
oltre 50 fino a 100 inclusi	»	1.500
oltre 100 fino a 200 inclusi	»	2.000
oltre 200 fino a 500 inclusi	»	2.500
oltre 500	»	3.500

TABELLA D

DIRITTI DOVUTI PER IL SAGGIO ED IL MARCHIO DI MATERIE PRIME
E DI OGGETTI CONTENENTI PLATINO, PALLADIO, ORO E ARGENTO.

	DIRITTO
<i>Materie prime:</i>	—
determinazione del titolo del platino:	
per ogni saggio	L. 10.000
determinazione del titolo del palladio:	
per ogni saggio	» 10.000
determinazione del titolo dell'oro:	
per ogni saggio	» 5.000
determinazione del titolo dell'argento:	
per ogni saggio	» 3.000

Per la determinazione di due o più componenti della stessa lega è dovuta la somma dei relativi diritti.

Oggetti lavorati:

per la determinazione del titolo del metallo prezioso di base e l'applicazione del relativo marchio, su oggetti contenenti uno o più metalli preziosi in funzione del peso proprio di ciascun oggetto:	
a) per oggetti in leghe di platino (o palladio), non contenenti altri metalli preziosi: in ragione, al grammo o frazione di grammo, di	L. 400
(con un minimo di lire 3.000 ad un massimo di lire 10.000)	
b) per oggetti in leghe di platino (o palladio) contenenti altri metalli preziosi: in ragione, al grammo o frazione di grammo, di	» 400
(con un minimo di lire 4.000 ad un massimo di lire 12.000)	
c) per gli oggetti in leghe di oro: in ragione al grammo o frazione di grammo, di	» 120
(con un minimo di lire 1.600 ad un massimo di lire 8.000)	
d) per gli oggetti in leghe di argento: in ragione per ogni decigrammo o frazione, di	» 50
(con un minimo di lire 500 ad un massimo di lire 2.000)	

	DIRITTO
<i>Saggio di ceneri contenenti metalli preziosi:</i>	—
per ogni saggio di campioni di ceneri auro-argentifere	L. 8.000
per ogni saggio di campioni di ceneri auro-argentifere-platinifere	» 12.000
per ogni saggio di campioni di ceneri contenenti tutti e quattro i metalli preziosi	» 16.000

Saggio di galloni, alamari, eccetera:

per ogni saggio di galloni, fregi, distintivi, e tessuti in genere contenenti filati di:	
a) argento	L. 3.000
b) oro	» 5.000
c) argento dorato	» 6.000

Tariffe ad ore di lavoro:

per ogni saggio od analisi quantitativa indicata nelle tariffe precedenti, di sostanze contenenti metalli preziosi: in ragione, per ogni ora di lavoro, di . . .	L. 2.000
(con un minimo di lire 5.000)	

TABELLA E

DIRITTI DI VERIFICAZIONE PERIODICA.

Classe I — Enti o uffici pubblici iscritti tra gli utenti metrici, imprese commerciali all'ingrosso che svolgono la loro attività:

Categoria I:

in comuni con popolazione di 200.000 o più abitanti . L. 20.000

Categoria II:

in comuni con popolazione inferiore a 200.000 e fino a
50.000 abitanti » 15.000

Categoria III:

in comuni con popolazione inferiore a 50.000 e fino a
5.000 abitanti » 8.000

Categoria IV:

in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti . . » 5.000

Classe II — Imprese commerciali al minuto in sede fissa, che svolgono la loro attività:

Categoria V:

in comuni con popolazione di 200.000 o più abitanti . L. 9.000

Categoria VI:

in comuni con popolazione inferiore a 200.000 e fino a
50.000 abitanti » 6.000

Categoria VII:

in comuni con popolazione inferiore a 50.000 e fino a
5.000 abitanti » 3.000

Categoria VIII:

in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti . » 2.000

Classe III — Imprese artigiane, aziende agricole, che svolgono la loro attività:

Categoria IX:

in comuni con popolazione di 200.000 o più abitanti . L. 2.000

Categoria X:

in comuni con popolazione inferiore a 200.000 e fino a
50.000 abitanti L. 1.500

Categoria XI:

in comuni con popolazione inferiore a 50.000 e fino a
5.000 abitanti » 1.000

Categoria XII:

in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti . . » 500

Classe IV — Imprese commerciali con posto o posteggio fisso:

Categoria XIII: con posto o posteggio fisso

in comuni con popolazione di 50.000 o più abitanti . L. 2.000

Categoria XIV: con posto o posteggio fisso

in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti » 1.000

Classe V — Ambulanti:

Categoria XV:

per ogni strumento per pesare con la relativa serie di
pesi, per ogni misura di lunghezza e per ogni serie
od elemento di serie di pesi o misure per capacità L. 500

Classe VI — Utenti non commercianti ed esibitori volontari:

Categoria XVI:

utenti che, pur non esercitando alcun commercio, sono
tenuti alla verificaione e coloro che domandano la
verificaione senza averne l'obbligo L. 1.000

Gli utenti di strumenti metrici fissi devono corrispon-
dere, per ognuno di tali strumenti in esercizio, oltre
i diritti suindicati secondo la categoria alla quale
essi appartengono, un diritto suppletivo di . . . » 3.000

Ai fini del precedente comma sono definiti strumenti fissi quelli che
per il normale funzionamento necessitano di una installazione stabil-
mente vincolata al suolo.

Gli uffici, i magazzini e gli impianti di qualsiasi specie delle am-
ministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, tenuti
all'obbligo della verificaione periodica, sono esenti dal pagamento dei
diritti previsti dalla presente tabella.

TABELLA F

CIRCOSCRIZIONI DEI CIRCOLI DI ISPEZIONE METRICA.

N.	SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1	TORINO	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria
2	MILANO	Lombardia
3	VENEZIA	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia
4	BOLOGNA	Emilia-Romagna e Marche
5	FIRENZE	Toscana e Umbria
6	ROMA	Lazio e Abruzzi
7	NAPOLI	Campania e Calabria
8	BARI	Puglie, Molise e Basilicata
9	PALERMO	Sicilia
10	CAGLIARI	Sardegna